

# Iva e ritenute, per evitare l'omesso versamento verifica sul debito residuo

## Reati tributari

### Esiti di controlli automatici entro il 30 settembre successivo alla dichiarazione

Il testo del decreto sanzioni atteso in Consiglio dei ministri per l'ok definitivo conferma che i reati di omesso versamento Iva e ritenute si consumeranno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'eventuale decadenza della rateazione con debito residuo inferiore a 50mila euro o a 75mila non fa configurare il reato rispettivamente di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento dell'Iva.

Non essendo ancora chiaro in che momento occorrerà effettuare la verifica dell'entità del debito residuo (al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione o successivamente?) viene previsto che solo ai fini dell'applicazione di tali reati gli esiti del controllo automatizzato vengano comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente potrà provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare.

La prima rata è versata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di cia-

scun trimestre successivo.

Tale nuova previsione rende fattibile, come richiesto dalle commissioni parlamentari, la possibilità di presentare istanza di rateazione prima della scadenza penalmente rilevante (31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione)

Tuttavia, poiché la decadenza dalla rateazione non potrà che avvenire successivamente a tale data (quindi a reato consumato) in quanto la seconda rata scade nel trimestre successivo, dovrebbe dedursi che l'esclusione del reato opererebbe anche dopo la sua consumazione.

Ne consegue che, di fatto, si è in presenza di una causa di non punibilità che forse doveva essere più correttamente collocata all'interno



**L'istanza di dilazione potrà essere presentata prima della scadenza penalmente rilevante**

dell'articolo 13 del Dlgs 74/2000 che disciplina proprio le cause di non punibilità dei reati tributari.

Peraltro, non è chiaro il rapporto tra questa nuova previsione e la causa di non punibilità secondo cui il pagamento integrale del debito deve essere eseguito prima dell'apertura del dibattimento. Infatti, in presenza dell'esclusione del reato con un debito residuo di 50mila o 75mila euro per il contribuente decaduto dalla rateazione, mal si comprende in quale ipotesi in futuro potrà fruirsi la vigente causa di non punibilità secondo la quale occorra il versamento integrale all'apertura del dibattimento.

—L. Amb.  
—A. I.